CAMERA DEI DEPUTATI N. 960

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POTÌ

Modifica del sistema elettorale

Presentata il 4 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A seguito del progressivo deteriorarsi del sistema dei partiti, dei loro reciproci rapporti, e nell'ambito degli stessi fra le varie componenti o gruppi o correnti o singoli iscritti, fra gruppi dirigenti e militanti, s'impone ormai una decisa inversione di tendenza.

È indilazionabile porre mano alla riforma della politica per tutelare e salvaguardare la stessa democrazia.

Gli obiettivi più urgenti sono quelli della moralizzazione e del ripristino dei rapporti democratici e, parallelamente, quelli della governabilità, nel rispetto del pluralismo delle idee e delle rappresentanze politiche.

Per raggiungere tali obiettivi è stato da più parti individuato nel sistema elettorale il primo elemento da correggere.

Nella stessa « Commissione Bozzi » tale problema è stato più volte sollevato, ma l'incapacità di affrontarlo è stato il più importante motivo del suo fallimento.

Parallelamente ad esso va discusso il nuovo modo di assicurare ai partiti i necessari mezzi finanziari, giacché il finanziamento pubblico dei partiti si è appalesato largamente insufficiente.

Anche su tale problema si è aperto un significativo confronto tra le forze politiche con importanti proposte di riforma, fra cui la proposta di legge Spini su « Disciplina dell'attività e del finanziamento dei partiti politici ».

Non sarà facile risolvere contemporaneamente tutti i problemi e per evitare la non decisione e la paralisi sarà opportuno affrontare i vari aspetti con la dovuta gradualità, dando priorità alla moralizzazione, al risanamento, alla trasparenza finanziaria ed al ripristino delle corrette regole democratiche e quindi alla semplificazione del sistema dei partiti ed alla governabilità delle istituzioni.

Occorre innanzi tutto partire dalla considerazione che il sistema delle preferenze

è talmente dispendioso che può ritenersi il più immediato motivo di accaparramento di rilevanti risorse finanziarie e quindi il principale veicolo di corruzione.

Si prevede pertanto, con la presente proposta di legge, di evitare, ovunque possibile, il sistema delle liste e passare al collegio uninominale, con ambiti non vasti, in modo da ridurre considerevolmente le spese elettorali, consentire il più possibile il rapporto diretto eletto-elettori, con reciproci vantaggi sia per la riduzione di onerosità a volte insostenibili da parte dell'eletto, sia per una maggiore possibilità di soddisfacimento delle esigenze di informazione degli eletti, svincolandosi in gran parte dalla dipendenza dei *mass-media* (giornali, radio, televisione), anch'essi molto costosi e quindi stimolo di degenerazione.

I collegi uninominali per la Camera dei deputati e per le elezioni regionali possono individuarsi negli attuali ambiti delle unità sanitarie locali che, coincidendo con i distretti scolastici, costituiscono la più attendibile aggregazione d'interessi ed il più rispondente parametro di rappresentanza.

Per le elezioni comunali (e circoscrizionali), dove è indispensabile il sistema delle liste, il numero delle preferenze è tassativamente limitato a due, che in pratica significa una sola perché per la maggior parte dei casi una delle due preferenze viene utilizzata per il capolista.

È l'unico modo per mettere in condizione di parità tutti i candidati ed incoraggiare gli esterni ed i nuovi esponenti.

Per i collegi uninominali, quasi sempre, le aspirazioni del candidato più rappresentativo vengono soddisfatte in quanto coincidono con gli interessi del partito di appartenenza, sicché possono ritenersi eliminati o grandemente ridotti i motivi di contrasto per le candidature nell'ambito dei partiti.

Per soddisfare l'esigenza di meglio garantire le elezioni di particolari candidati è consentita la candidatura fino a due collegi per circoscrizione.

Nei comuni al di sotto di 5.000 abitanti s'introduce l'elezione diretta del sindaco, per la quale occorre la maggioranza assoluta dei votanti nella prima tornata e quella semplice nella seconda tornata, nel ballottaggio concepito a più candidati, cioè fra quelli che hanno superato il 15 per cento al primo scrutinio.

È un primo esperimento per garantire la governabilità, senza creare bipolarismi, che invece si sono pericolosamente, artatamente e strumentalmente verificati in tanti comuni dove si vota con il sistema maggioritario.

Di converso, una volta assicurata la stabilità del massimo organo amministrativo locale, il sindaco, si può meglio garantire il pluralismo passando al sistema proporzionale per l'elezione del consiglio comunale.

Per consentire un ravvicinamento del potere, anche nazionale, ai cittadini viene prevista l'abolizione dell'incompatibilità fra la carica di sindaco di comune capoluogo e di presidente di amministrazione provinciale e quella di parlamentare.

Onde moralizzare infine, e realmente, la competizione elettorale e rendere indipendenti gli eletti sia dai gruppi di pressione che dagli stessi vertici dei partiti, è prevista la decadenza allorché si dimostri che il candidato ha speso per la competizione elettorale somme superiori ad un anno d'indennità, prendendo a base quella della massima carica (sindaco e presidente) per le elezioni comunali, provinciali e regionali.

Questa proposta di legge vuole solo avviare il più lungo e complesso processo di riforma della politica.

Le questioni che si pongono sono comunque prioritarie ed urgenti e pertanto si chiede una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nell'ambito delle trentadue circoscrizioni elettorali nazionali si individuano tanti collegi elettorali uninominali quante sono le unità sanitarie locali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le unità sanitarie locali il cui ambito territoriale ricade anche in altra circoscrizione si assume come collegio elettorale l'insieme di comuni che assomma la popolazione più numerosa, aggregando gli altri al collegio immediatamente attiguo.

3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si segue per l'individuazione dei collegi elettorali per le elezioni regionali, le cui circoscrizioni coincidono con le province.

4. L'attribuzione dei seggi nell'ambito circoscrizionale segue le stesse procedure dell'assegnazione dei seggi per le elezioni provinciali.

5. Rimangono invariate le norme relative alla utilizzazione dei resti nell'ambito del collegio unico nazionale e regionale.

6. L'attuazione delle norme di cui al presente articolo è disposta con decreto del Ministro dell'interno.

7. Non si può essere candidati contemporaneamente in più di due circoscrizioni e nell'ambito di esse in più di due collegi elettorali.

ART. 2.

1. Decade dalla carica il candidato che durante la competizione elettorale risulti avere speso una somma superiore all'indennità prevista per la carica elettiva relativa al periodo di un anno, se trattasi di parlamentare e consigliere regionale; per le altre cariche si fa riferimento all'indennità massima percepita dal presidente della giunta o dell'organo esecutivo.

2. A tal fine, le spese elettorali devono essere opportunamente documentate.

ART. 3.

1. Nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti l'elezione del sindaco è effettuata direttamente dagli elettori.

2. Nella prima tornata è necessaria, per l'elezione, la maggioranza assoluta dei voti. Nella seconda tornata sono sottoposti a votazione di ballottaggio tutti i candidati che al primo scrutinio abbiano superato il 15 per cento dei voti.

3. È eletto nel secondo scrutinio chi ha ottenuto la maggioranza relativa.

4. Il consiglio comunale nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti è eletto con il sistema proporzionale, con le stesse modalità previste per gli altri comuni.

5. La carica di sindaco, anche di comuni capoluogo, e di presidente di amministrazione provinciale, qualunque sia il numero di abitanti amministrati, è compatibile con quella di parlamentare nazionale.

6. Per tutte le elezioni comunali e circoscrizionali, il numero delle preferenze non può essere superiore a due.